

**PIANO DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE ED ATTUATIVO DELLA DISMISSIONE
DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE**

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, art. 24
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”

I. PREMESSA

1. Il Formez PA

Il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (il "Formez PA"), organismo *in house* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è un'associazione riconosciuta di diritto privato partecipata unicamente da amministrazioni pubbliche e disciplinata dal d.lgs. 25.01.2010, n. 6.

L'associazione Formez PA, in forza del relativo statuto svolge la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti degli associati. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni associate, possono avvalersi della stessa principalmente per le finalità di assistenza nello svolgimento delle loro attività istituzionali per la modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative, in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio e nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni, nonché per effettuare ogni attività connessa e funzionale alla missione istituzionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, d.l. 24.06.2014, n. 90 (convertito con legge 11.08.2014, n. 114), l'Assemblea degli Associati del Formez PA del 10 luglio 2014, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha proceduto alla nomina di un Commissario Straordinario che, come prescritto dalla citata disposizione, ha successivamente sottoposto all'attenzione del suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo, approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2014, diretto a salvaguardare gli equilibri finanziari dell'Associazione ed i livelli occupazionali del personale in servizio, individuando le modalità di perseguimento delle suddette politiche.

Con la citata deliberazione, oltre all'incondizionato mandato al Commissario Straordinario di garantire la piena continuità e lo sviluppo delle attività e della gestione dell'ente, sono stati fissati alcuni indefettibili obiettivi funzionali all'azione di riordino, tra i quali, appunto, anche quello della massima concentrazione delle attività del Formez PA intorno alla propria *mission* istituzionale, anche attraverso la dismissione delle partecipazioni detenute non "in linea" con le finalità proprie, nonché (nelle more dell'emanazione del decreto attuativo della legge delega Madia n. 124 del 2015 che interesserà l'ente) con la ridefinizione della stessa *mission* nei termini evidenziati dal piano suddetto.

In tale ambito è stata, difatti, segnalata la necessità di procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute dal Formez PA in società di capitali o in enti di diritto privato, in linea con i principi dell'ordinamento interno in materia di tendenziale esclusività dell'oggetto sociale degli enti strumentali delle pubbliche amministrazioni (cfr., art. 18, d.l. 223/06) e di verifica del

nesso funzionale tra oggetto sociale delle strutture partecipate e finalità dell'ente partecipante (cfr. art. 3, cc. 27 ss., l. 244/07).

2. Il Piano di Dismissione delle Partecipazioni del Formez PA

La gestione commissariale, pertanto - indipendentemente (ed in anticipazione) rispetto agli obblighi attualmente imposti dalle relative disposizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (il "Testo Unico") - al fine di dare esecuzione al mandato ricevuto, ed avviare tutte le singole azioni in linea con gli obiettivi quali-quantitativi indefettibilmente fissati dall'Assemblea del 14 novembre 2014, ha dato immediato avvio al proprio interno ad un processo di revisione e dismissione delle partecipazioni ritenute non più coerenti con gli obiettivi strategici individuati nel citato piano del Commissario.

Con delibera dell'Assemblea degli Associati del 19 febbraio 2015 è stato approvato il Piano di dismissione delle partecipazioni del Formez PA (il "Piano di Dismissione"), nell'ambito del quale, oltre ad una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'ente in società di capitali o enti di diritto privato (dando evidenza a quelle *medio tempore* già dismesse dalla gestione commissariale), sono state individuate quelle reputate prive dei requisiti atti a giustificare il mantenimento, in quanto non più coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'ente, nonché con la ridefinizione della *mission* nei termini sopra indicati.

Sulla base delle modalità operative definite nel Piano di Dismissione in relazione alle diverse tipologie di partecipazioni detenute è stato, pertanto, attuato il progressivo processo di dismissione della quasi totalità delle relative partecipazioni, della cui attuazione ed avanzamento è stata, peraltro, resa costante informativa documentale agli associati, alle autorità di vigilanza e controllo dell'ente, nonché al Collegio dei Revisori dell'ente (cfr. "Stato di Avanzamento del Piano di Dismissione" del 13.10.2015 prot. n. 24450 e del 24.03.2016 prot. n. 4335, e "Stato di avanzamento del piano di dismissione delle partecipazioni ed attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", sottoposto all'Assemblea degli Associati dell'11.10.2016).

In conseguenza dell'attuazione del processo di dismissione delle partecipazioni detenute in enti e società di diritto privato, rispetto all'indicazione fornita nel primo piano del Commissario ex art. 20 dl 90/2014, il Formez PA, alla data di entrata in vigore del Testo Unico (i.e. 23 settembre 2016), detiene, oltre alle partecipazioni in enti e società di diritto privato in liquidazione - per le quali si sta proseguendo a dare pieno impulso alla definizione delle relative procedure - soltanto una partecipazione di minoranza in due società la cui dismissione postula la cessione onerosa.

Come rilevato nell'ambito del Piano di Dismissione, e nei termini analiticamente individuati di seguito nei successivi paragrafi, le suddette partecipazioni, di cui una si trova già in fase di dismissione, formano oggetto del presente documento, posta la necessaria alienazione valutata a mente delle previsioni del Testo Unico.

Con delibera dell'Assemblea degli Associati del'11 ottobre 2016, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Harald Bonura, è stato nominato un nuovo Commissario Straordinario, nella persona della Dott.ssa Marta Leonori, che, avendo preso pienamente atto delle precedenti determinazioni assunte a mente del Piano di Dimissioni, ha inteso proseguire il processo di dismissione avviato.

A tal fine, con il presente documento allegato alla relativa deliberazione commissariale di approvazione, nel confermare la volontà di procedere alla definitiva dismissione mediante alienazione delle restanti partecipazioni societarie detenute, si intende dare piena attuazione alle prescrizioni dettate in merito dal Testo Unico applicabili al Formez PA, sulla base dei presupposti e nel rispetto delle relative modalità statuite, come di seguito esposto.

II. LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE PREVISTA DALL'ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016

1. La revisione straordinaria delle partecipazioni

L'art. 24 commi 1, 3, 4 e 5 del Testo Unico, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, prescrive testualmente che:

“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del Testo Unico in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. *In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”.*

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del Testo Unico, in quanto associazione di pubbliche amministrazioni, il Formez PA risulta “soggetto attivo” destinatario delle prescrizioni di cui alla citata disposizione.

Ne discende che l'ente è tenuto preliminarmente ad effettuare, con deliberazione commissariale motivata, la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, secondo il criterio sopra indicato (i.e. **quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3**, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2).

In merito, si rappresenta che l'art. 4 citato del Testo Unico, al comma 1 prevede che “*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.*

Al successivo comma 2 si prevede che: “*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.



Inoltre al comma 3 è previsto che *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*.

Infine, quanto alle modalità di alienazione delle partecipazioni da dismettere, si rileva che l'art. 10 del Testo Unico statuisce che: *“L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”*.

2. L'attuazione dell'art. 24 del Testo Unico da parte del Formez PA

Con il presente Piano di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ed attuativo della dismissione delle partecipazioni da alienare (il “Piano”), l'allegata Relazione Tecnica ed i correlati atti, contestuali e conseguenti, *attualizzando* le previsioni del Piano di Dismissione, si effettua la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del Testo Unico, ai sensi del citato art. 24 del Testo Unico, confermando la volontà di alienazione delle partecipazioni societarie ivi individuate, stante la non riconducibilità ad alcune delle categorie ex art. 4, commi 1-3, Testo Unico, posto che le stesse hanno ad oggetto attività di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Formez PA (i.e. non rispondenti al c.d. vincolo di scopo di cui al comma 1 dall'art. 4 citato, quale criterio discriminante per motivare la necessaria alienazione delle relative partecipazioni) e, comunque, non refluenti in alcuna di quelle indicate ai seguenti commi 2 e 3.

Nel successivo capitolo IV, ai paragrafi 1 e 2, si dà atto, per le partecipazioni da alienare ed oggetto del Piano, delle modalità attuative della relativa dismissione da porre in essere, nel rispetto delle prescrizioni dettate in merito dal Testo Unico e dei tempi previsti, ed all'esito dell'effettuazione degli adempimenti di comunicazione disposti dall'art. 24 del Testo Unico sopra riportato.



III. LE PARTECIPAZIONI DEL FORMEZ PA

Di seguito si riporta il prospetto recante la ricognizione sintetica delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché di quelle già dismesse dalla gestione commissariale a fare tempo dal relativo insediamento.

1. Partecipazioni in società di capitali

Il Formez PA, alla data del 23 settembre 2016, partecipa, in maniera minoritaria, al capitale delle seguenti società:

- **Sudgest AID Aiutare lo sviluppo difficile società consortile a responsabilità limitata**, in breve, **Sudgest Aid s.c. a r.l.**, quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale;
- **Ancitel spa**, quota di partecipazione pari al 9,98% del capitale sociale.

Si precisa che la partecipazione detenuta in **Ancitel spa è in dismissione**, essendo già stata data spontanea applicazione, a mente del Piano di Dismissione, ai principi dettati in materia di contratti pubblici, con l'esperimento di una procedura di alienazione ad evidenza pubblica, nei termini analiticamente individuati di seguito al paragrafo 2. del capitolo IV.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano e della Relazione Tecnica.

2. Partecipazioni in liquidazione

- **Formautonomie spa in liquidazione**, quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale.

La società ha un capitale di € 250.000,00 suddiviso in n. 250.000,00 azioni del valore nominale di € 1,00 cad.

Il risultato economico degli ultimi 3 bilanci approvati del 2013, 2014 e 2015 è rispettivamente pari ad € 91.475,00, € 101.523,00 e € 92.599,00.

L'assemblea straordinaria del 19 dicembre 2007 ha deliberato lo scioglimento della società e la conseguente nomina del liquidatore.

L'Assemblea del 7.07.2016 ha approvato il bilancio finale di liquidazione, che è stato depositato presso il Registro delle Imprese in data 21.07.2016 ed iscritto in data 28.07.2016.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2493 del codice civile, decorso il termine ivi prescritto, i liquidatori invieranno la dichiarazione ai sensi dell'art. 2493 c.c., non essendo pervenuti reclami avverso il bilancio finale, per procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

- **Sudgest scarl in liquidazione**, quota di partecipazione pari al 15,09% del capitale sociale.
La società ha un capitale sociale di €. 10.000,00.

Il risultato economico degli ultimi 3 bilanci approvati del 2013, 2014 e 2015 è rispettivamente pari ad € -20.040,00, € 126.025,00 e € 2.329,00.

L'assemblea straordinaria del 26.06.2009 ha deliberato lo scioglimento della società e la conseguente nomina del liquidatore.

In vista dell'attuale pendenza di un contenzioso in corso, diretto al recupero coattivo di somme di cui la società è creditrice, la procedura di liquidazione sarà presumibilmente ancora in corso nell'anno 2017, e comunque sino alla conclusione del giudizio *de quo*.

- **Consorzio Formstat in liquidazione**, quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale.

Il Consorzio ha un capitale sociale di € 12.911,00.

L'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2009 espone un risultato economico di € - 27.139,00.

All'esito dell'incontro tenuto il 29.07.2016, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ente vigilante entrambi i consorziati Formez PA ed ISTAT preso atto delle criticità rappresentate che impediscono la conclusione della procedura in corso, si è convenuto di sostituire l'attuale liquidatore, dando contestualmente seguito alle correlate azioni da intraprendere dirette all'accertamento delle responsabilità che risulteranno allo stesso addebitabili. Successivamente, l'Istat ha manifestato la volontà di acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito alle modalità, relative alla nomina di un nuovo liquidatore; necessità rilevata dai rappresentanti del consorzio successivamente alla riunione intercorsa. Si è, pertanto, in attesa di acquisire tale parere.

3. Partecipazioni societarie indirette

Il Formez PA, attraverso la partecipazione al capitale sociale di Ancitel spa, detiene le seguenti partecipazioni societarie minoritarie indirette:

- **Ancidata s.r.l.**, quota di partecipazione indiretta al capitale sociale pari al 5,089800%;
- **Ancitel Sardegna s.r.l.**, quota di partecipazione indiretta al capitale sociale pari al 2,99400%;
- **Ancitel Energia e Ambiente spa**, quota di partecipazione indiretta al capitale sociale pari al 0,99800%;
- **Ancitelit s.r.l.**, quota di partecipazione indiretta al capitale sociale pari al 9,9800%;
- **Ancitel Campania s.r.l. in liquidazione**, quota di partecipazione indiretta al capitale sociale pari al 2,99400%;
- **Tec Databenc Soc. Cons. a r.l.**, quota di partecipazione indiretta al capitale sociale pari al 0,33233400%.



Rilevato che la partecipazione detenuta in Ancitel spa è già attualmente in via di dismissione, e, comunque, deve essere alienata con le modalità individuate nel successivo paragrafo 2 capitolo IV del presente Piano, considerata l'automatica e conseguente dismissione, all'esito, anche delle suddette partecipazioni indirettamente detenute tramite tale società, le stesse non formano oggetto della parte attuativa del presente Piano, né tantomeno della ricostruzione di dettaglio delle partecipazioni detenute di cui alla Relazione Tecnica allegata.

4. Partecipazioni dismesse

Si rileva infine che, alla data del presente documento, la gestione commissariale, sin dall'avvenuto insediamento - e, successivamente, sulla base delle modalità operative previste nel Piano di Dismissione, per la cui gestione è stato istituito un ufficio *ad hoc* (Ufficio Partecipazioni, Affari societari e Spending Review, Responsabile Avv. Rossella Mancusi Barone) - ha realizzato la dismissione delle seguenti partecipazioni detenute dall'ente:

- **Istituto Piepoli spa:** il Formez PA ha dismesso la relativa partecipazione, avendo rinunciato ad esercitare il diritto di opzione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale in sede di assemblea dei soci del 4 dicembre 2014;
- **CERISDI:** a far data dal 1 gennaio 2015 si è perfezionato il recesso esercitato;
- **FORMED:** a far data dal 1 gennaio 2016 si è perfezionato il recesso esercitato;
- **Centro universitario europeo per i beni culturali (ONLUS):** a far data dal 1 gennaio 2016 si è perfezionato il recesso esercitato;
- **Centro di ricerca Guido Dorso:** a far data dal 1 gennaio 2016 si è perfezionato il recesso esercitato;
- **Telma Sapienza scarl:** all'esito della relativa comunicazione del 18 settembre 2015 si è perfezionato il recesso esercitato ed, in data 29 febbraio 2016, è stata effettuata la liquidazione della quota del Formez PA, per l'importo di € 508.943,00.

IV. IL PIANO ATTUATIVO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016

In ordine alle partecipazioni societarie detenute, di cui al paragrafo 1. del precedente capitolo III, di cui si conferma espressamente la volontà di procedere alla relativa alienazione sulla base della motivata non riconducibilità delle stesse ad una delle categorie ex art. 4, commi 1 - 3, del Testo Unico, si descrivono di seguito le misure di attuazione della relativa dismissione in conformità alle disposizioni recate dal citato Testo Unico.

Per la ricostruzione di dettaglio dei dati identificativi, dell'oggetto sociale nonché degli elementi contabili e di bilancio inerenti tali partecipazioni oggetto di dismissione, si rimanda alla

Relazione Tecnica allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente documento, contenente altresì l'analisi e le valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale.

1. La partecipazione societaria detenuta in Sudget Aid s.c. a r.l.

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, la società svolge attività di interesse generale e costituisce la struttura organizzata attraverso la quale i soci, ai sensi dell'articolo 2612 Codice Civile, coordinano e svolgono determinate fasi della propria attività per aiutare lo sviluppo sostenibile, dal punto di vista sociale, economico e ambientale, in Italia e all' Estero.

La Società opera soprattutto, ma non esclusivamente, nelle aree nazionali ed internazionali di crisi e nei territori in maggiore ritardo dal punto di vista delle condizioni sociali, economiche, ambientali ed infrastrutturali; nelle situazioni di conflitto sociale e post conflitto bellico ed in quelle oggetto da emergenze ambientali e naturali. Le attività della Società si espletano attraverso l'accompagnamento della Pubblica Amministrazione, dei governi nazionali, regionali e locali, degli Enti e soggetti territoriali e della società civile, e riguardano: la qualificazione delle risorse umane; la pianificazione e programmazione socio-economica e territoriale; la difesa, valorizzazione e organizzazione delle risorse ambientali, idriche, del suolo e sottosuolo; l'innovazione tecnologica; il recupero della legalità e coesione sociale; il rispetto e la valorizzazione delle diverse culture e delle pari opportunità.

In ordine alla dismissione di tale partecipazione, si conferma espressamente con il presente Piano la volontà del Formez PA di procedere alla relativa alienazione, considerato che le attività svolte da Sudget Aid s.c. a r.l. non risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e dunque non sono rispondenti al criterio individuato al comma 1 dell'art. 4 del Testo Unico.

In particolare, considerato che l'attività prevalente svolta da Sudget Aid s.c. a r.l. risiede in quella internazionale, la stessa, non soltanto non è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Formez PA, bensì non risulta in alcun modo funzionale rispetto alle relative finalità istituzionali perseguite dall'ente, nei termini peraltro già valutati nell'ambito del Piano di Dismissione. E ciò anche posto che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 30 luglio 2014, è stata soppressa la funzione delle "Relazioni Internazionali" dell'ente, nonché, in conseguenza, definitivamente dismesse le attività internazionali svolte, nei termini espressamente illustrati dal Commissario agli Associati del Formez PA nell'Assemblea del 22 dicembre 2015, laddove si rileva che: *"(...) sul piano funzionale, l'anno 2015 è stato caratterizzato (...) dall'assunzione delle attività coerenti con il Piano del Commissario Straordinario approvato dall'Assemblea nel novembre 2014, con conseguente dismissione delle attività internazionali, che sono state fatte progressivamente cessare alla scadenza o addirittura anticipatamente, come nel caso della convenzione sottoscritta con l'INPS per la realizzazione di*



un progetto in Cina”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, stante la non rispondenza delle attività svolte dalla società rispetto al criterio di cui al comma 1 dell'art. 4 citato, nonché alle attività tassativamente individuate ai successivi commi 2 e 3, discende la necessaria dismissione della relativa partecipazione di minoranza detenuta a mente dell'art. 24 comma 1, di cui si conferma espressamente con il presente Piano la volontà di procedere mediante alienazione della stessa.

Con nota del 4 agosto 2016, trasmessa via PEC al Formez PA, il socio di maggioranza della società, Società per la gestione della Link Campus University Of Malta – Società a Responsabilità Limitata, ha formalmente manifestato l'interesse all'acquisto dell'intera quota di partecipazione detenuta dall'ente, pari al 20% del capitale sociale, al valore del relativo patrimonio netto.

Il prezzo proposto con la suddetta nota, pari ad €. 10.253,80, seppur rispondente alla relativa quota di patrimonio netto del Formez PA, è stato riferito ad una situazione patrimoniale della società, ivi allegata, risalente al 30 novembre 2015. Pertanto, con successivo riscontro del 16 settembre 2016, l'ente ha richiesto al socio proponente che il prezzo di vendita offerto per l'acquisto dell'intera partecipazione fosse riferito al patrimonio netto della società, risultante però da una situazione patrimoniale aggiornata, onde essere in grado di valutarne la relativa congruità sulla base di tale valore attualizzato. E ciò vieppiù considerato che la società non ha ancora proceduto all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 e, dunque, non si ha alcuna cognizione dell'andamento economico della stessa.

In relazione alle modalità di alienazione della partecipazione *de quo*, l'art 10 del Testo Unico al secondo periodo, prevede espressamente che, in casi eccezionali, la cessione possa essere attuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, facendo salvo il diritto di prelazione dei soci, eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente (la cui mancanza o invalidità rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione) che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità' del prezzo di vendita.

Pertanto, ai fini della possibile alienazione a trattativa diretta della partecipazione detenuta in Sudget Aid s.c. a r.l., la valutazione dell'eccezionalità della fattispecie, viste le incerte prospettive di crescita e di riduzione dei ricavi della società, correlate alla situazione politica in atto nelle relative aree di intervento della società, come rilevato nell'ambito delle considerazioni di sintesi della Relazione Tecnica inerenti le valutazioni economiche della società, si fonderebbe sulle *c.d. prospettive di mercato*, relative alla probabile infruttuosità della vendita mediante pubblico incanto della partecipazione in esame, laddove naturalmente tale dato risultasse confermato all'esito della valutazione della situazione patrimoniale aggiornata trasmessa con la nuova formale proposta di acquisto.

Quanto alla congruità del prezzo di vendita offerto, una volta acclarato il persistente stato di

crisi aziendale della società, una nuova offerta recante un prezzo rispondente alla quota di patrimonio netto dell'ente, riferito ad una situazione patrimoniale attualizzata, potrebbe essere ritenuto un prezzo congruo per l'investitore medio, stante, appunto, la difficoltà di riposizionamento sul mercato della partecipazione detenuta.

Pertanto, per procedere all'alienazione della partecipazione in esame mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 10, secondo periodo, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci ed il gradimento previsto dal relativo statuto, si attende la formalizzazione di una nuova proposta di acquisto con indicazione del prezzo sulla base di una aggiornata situazione finanziaria che la società sta predisponendo (anche al fine di procedere all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015). Al fine di garantire la massima convenienza economica dell'operazione, nonché in ossequio ai principi dettati dall'art. 10 citato di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, il Formez PA, una volta ricevuta la proposta in esame, intende altresì procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso diretto alla ricezione di eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto dell'intera partecipazione detenuta in Sudget Aid s.c. a r.l. ad un prezzo più alto rispetto a quello offerto, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione e del gradimento, onde garantire la vendita della partecipazione *de quo* al prezzo migliore possibile.

Resta inteso che, considerata la necessità di addivenire alla cessione della partecipazione entro un anno dalla ricognizione di cui al presente Piano, in carenza di una nuova proposta di acquisto nei termini individuati e/o della sussistenza dei presupposti per l'alienazione a trattativa privata, si darà avvio all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica diretta alla vendita dell'intera partecipazione in esame, onde, in caso di esito infruttuoso dell'alienazione entro il termine suindicato, procedere ad attivare il meccanismo di liquidazione in denaro della partecipazione, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter del Codice Civile, ex art. 24 comma 5 del Testo Unico.

2. La partecipazione societaria detenuta in Ancitel spa in dismissione

Ai sensi dell'art 4 dello statuto sociale la società ha per oggetto la realizzazione di reti e servizi telematici per i Comuni finalizzati anche all'interscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con Enti Pubblici o esercenti attività di pubblica utilità nell'ambito delle leggi e dei regolamenti aventi per oggetto la cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo – Stato, ed Enti Locali, le attività concernenti l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali, agli Enti ed Istituzioni di interesse pubblico, alle imprese e ai cittadini purché nell'ambito di servizi erogati per la valorizzazione del ruolo delle Autonomie Locali e dei Comuni in particolare; la ricerca, studio e diffusione delle più avanzate metodologie e tecnologie di trattamento delle informazioni per le attività

svolte dagli Enti Locali; l'attività di formazione e di servizi per gli Enti locali e alle Imprese operanti nell'ambito delle economie locali, soprattutto sui temi dell'innovazione tecnologica ed organizzativa e le attività editoriali a supporto del conseguimento dei detti obiettivi.

Con determina del Commissario Straordinario n. 16, del 10 aprile 2015, in attuazione delle previsioni del Piano di Dismissione, richiamati i principi di carattere generale in materia di contratti pubblici e le regole dell'evidenza pubblica (cui il Formez PA ha ritenuto di dare spontanea applicazione, seppure non direttamente applicabili al caso di specie), è stata deliberata la dismissione della partecipazione societaria detenuta in Ancitel spa attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

In attuazione della predetta determina, il Formez PA ha pubblicato, in data 1° luglio 2015, un Avviso d'asta per la vendita dell'intera partecipazione detenuta nella società con procedura a evidenza pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, di € 185.758,00, pari al valore della stessa sulla base del patrimonio netto di Ancitel spa, come risultante dall'ultimo bilancio approvato al 31.12.2014, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, nonché l'esperimento della clausola di gradimento, così come prevista dal relativo statuto sociale.

Come da conforme dichiarazione a firma del Responsabile del Procedimento del 18 settembre 2015, prot. Formez n. 22011, la suddetta procedura è andata deserta, in conseguenza della mancata ricezione di alcuna offerta alla data della relativa scadenza.

Con il presente Piano si conferma, pertanto, la volontà di alienazione della partecipazione *de quo* in quanto le relative attività svolte non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3. In particolare, con riferimento al criterio individuato dal citato comma 1 dell'art. 4 del Testo Unico, le attività svolte dalla società, nei termini, peraltro, definiti nell'ambito del Piano di Dismissione, non risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Formez PA, e dunque non sono rispondenti al suddetto requisito, né refluiscono in alcuna delle attività tassativamente individuate dai successivi commi 2 e 3.

Quanto alle modalità di attuazione della dismissione *de quo*, si ritiene di poter dare avvio al procedimento di liquidazione della quota in denaro, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter codice civile, in virtù del meccanismo di recesso *ex lege*, previsto dal comma 5 dell'art 24, per le ipotesi di mancata alienazione della stessa entro un anno dalla ricognizione sulla base della quale si è dato avvio al relativo procedimento di dismissione.

In merito, difatti, si rileva che il Formez PA, sulla base della ricognizione resa con il Piano di Dismissione ha già deliberato l'alienazione della partecipazione detenuta in Ancitel spa, non risultando le relative attività coerenti né strategiche rispetto alle finalità istituzionali dell'ente, ed, in attuazione, esperito la procedura ad evidenza pubblica che però, essendo andata deserta, non ha realizzato l'alienazione della stessa.



In conseguenza, avendo il Formez PA già esperito il previo tentativo di alienazione, e trascorso il termine previsto, si intende procedere ad attivare il recesso *ex lege*, previsto dall'art 24 comma 5 del Testo Unico, al fine della liquidazione del valore della partecipazione *de quo* in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile.

V. SINTESI E CONCLUSIONI

Il Formez PA, attualizzando le deliberazioni già assunte con il Piano di Dismissione, ed in ossequio all'obbligo di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1, del Testo Unico, con il presente Piano di ricognizione delle partecipazioni detenute alla relativa data di entrata in vigore (i.e. 23 settembre u.s.) e di individuazione ed attuazione di quelle da dover dismettere - sulla base della motivata non riconducibilità delle relative attività svolte ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, in vista della motivata valutazione della non rispondenza né al c.d. vincolo di scopo pubblico di cui comma 1 dell'art. 4 né a quello di attività di cui ai successivi commi 2 e 3 del Testo Unico - e CON la Relazione Tecnica, allegati alla relativa deliberazione motivata di approvazione del Commissario Straordinario, ha inteso dare attuazione alle previsioni recate dall'art. 24 comma 1, citato.

Pertanto, il Formez PA, all'esito dei successivi adempimenti di comunicazione, da effettuare con le modalità ed i termini prescritti dall'art 24 citato, procederà con sollecitudine ad attuare le azioni dirette alla dismissione delle partecipazioni societarie da alienare nei termini descritti dal presente Piano ed in conformità alle relative previsioni normative.

In conclusione, si conferma che, ai fini della dismissione delle partecipazioni societarie detenute direttamente dal Formez PA in Ancitel spa ed in Suggest Aid s.c. a r.l. oggetto del presente Piano:

- si darà avvio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 10, secondo periodo del Testo Unico, ed a seguito di deliberazione motivata, nonché previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'offerta ricevuta al fine di ricevere eventuali offerte migliorative, all'alienazione mediante negoziazione diretta dell'intera partecipazione detenuta in Suggest Aid s.c. a r.l. al socio di maggioranza Gestione Link spa, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci ed il gradimento previsto dallo statuto, ovvero, in carenza dei requisiti richiesti, all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica diretta alla relativa alienazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;



- si procederà alla definitiva dismissione della partecipazione detenuta in Ancitel spa, formalizzando la richiesta di liquidazione in denaro della partecipazione detenuta dalla società, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, ai sensi dell'art 24 comma 5 del Testo Unico.



